

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinqües* L. 3/2012 -

Il giudice designato,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato, ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012, da

ritenuta la propria competenza territoriale, essendo la ricorrente residente Treviso;

ritenuto che l'istante sia in stato di sovraindebitamento,

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinqües* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* atteso che:

- per un verso, la proponente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento né ha fatto ricorso (id est non è stata ammessa: Cass. ord. n. 30534/2018) nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 (sicché non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) della legge n. 3/2012);

- per un altro verso, la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 3/2012 nonché dalla documentazione prescritta dall'art. 14 *ter*, comma 3, legge n. 3/2012, ossia

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) il resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;
  - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;



e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori;

- ritenuto che la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5);
- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinqües* comma 1);
- che in definitiva debba dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione;
- ritenuto che debba procedersi alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista già incaricato dall'OCC;
- rimarcato che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., donde la facoltà del liquidatore di subentrare, ove ritenuto opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

#### **P.Q.M.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dei ricorrenti;

nomina liquidatore la dott.ssa Chiara Manzonetto, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad



utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;

stabilisce ai sensi dell'art.14 *quinquies* primo comma lett. f) L.n.3/2012 che gli emolumenti mensili percepiti dalla ricorrente siano trattenuti per il mantenimento della famiglia, con esclusione di un quinto che dovrà essere versato alla procedura.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si rappresenta che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e che pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso 4 febbraio 2021

Il Giudice  
Clarice Di Tullio

